



COMUNE DI PORTO TOLLE

Provincia di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA CONFORME

Nr. **26**

Del **29-04-2022**

Allegati n. ___

OGGETTO

DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI SOCIALI SULLA TA.RI AI SENSI DELL'ART. 27 DEL REGOLAMENTO COMUNALE

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **19:00**, nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Prima** convocazione in sessione **Straordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Pizzoli Roberto	P	BOSCOLO SEBASTIANO	P
Mantovani Silvana	A	GIBIN LORENZO	P
CREPALDI RAFFAELE	P	Bellan Claudio	P
MARCHESINI DIEGO	P	FERRARESE MICHELA	P
BERTAGGIA TANIA	P	SIVIERO SILVIA	A
MARCHESINI GIORGIA	P	GIBIN VALERIO	P
VENDEMMIATI FEDERICO	P	NICOLASI COSETTA	P
Finotti Jessica	A	FECCHIO SERENA	P
BOVOLONTA GIACOMO	P		

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale per cui la seduta è valida.

Presiede il Signor GIBIN LORENZO, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor Boniolo Ernesto.

La seduta è Pubblica.

Nominati scrutatori i Sigg:

MARCHESINI GIORGIA
GIBIN VALERIO
FECCHIO SERENA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all'o.d.g. e riportato in oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI SOCIALI SULLA TA.RI AI SENSI DELL'ART. 27 DEL REGOLAMENTO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che precedentemente sono entrati in aula i consiglieri Bellan Claudio e Nicolasi Cosetta, pertanto i presenti sono ora nr. 14.

Si dà atto, inoltre, che la discussione sul presente argomento è riportata nella precedente delibera consiliare nr. 24 di questa stessa seduta, al termine della quale viene posto in votazione come di seguito:

GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio - Con la descrizione e la premessa che ha fatto il Segretario Generale, io pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del punto n. 4 all'o.d.g.

Chi è d'accordo alzi la mano

13 favorevoli; chi si astiene: 1 astenuto (Bovolenta).

L'emendamento al punto n. 4 è approvato.

Adesso passiamo alla votazione del provvedimento iscritto al **n. 4** dell'ordine del giorno: **“Determinazione delle agevolazioni sociali sulla TA.RI. ai sensi dell'art.27 del Regolamento comunale”**

Chi è d'accordo alzi la mano

9 favorevoli. Chi è contrario: 5 contrari. (Bovolenta, Ferrarese, Nicolasi, Bellan e Gibin V.)

Astenuti Nessuno.

Adesso votiamo per rendere immediatamente esecutivo il punto n.4 all'ordine del giorno.

Chi è d'accordo per l'immediata esecutività alzi la mano. Sempre 9 favorevoli. Chi è contrario?

Sempre 5 contrari. Chi si astiene? Nessuno

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

-che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha - istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, a decorrere dall'anno 2020, ha abolito l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) contenute nei commi dal comma 639 al 704;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le , anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto, il comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013 che testualmente recita: “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La

relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;

Richiamato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), in particolare l’art. 27 che recita testualmente:

Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della TARI, attraverso apposite autorizzazioni di spesa la cui copertura finanziaria è assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune diverse dai proventi TARI, nei seguenti casi: a) utenze domestiche attive costituite da persone assistite economicamente dal Comune. b) utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi, con l'adozione di apposita deliberazione consiliare, della facoltà di prevedere agevolazioni sotto forma di riduzioni parziali o totali

Richiamata la precedente deliberazione n.49/2021 avente ad oggetto “AGEVOLAZIONI TARI PER SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 27 DEL REGOLAMENTO TARI”

Ritenuto pertanto di prevedere per l’anno 2022 le seguenti riduzioni ed esenzioni:

ESENZIONI:

- a) Nuclei familiari composti esclusivamente da pensionati, non lavoratori, con oltre 65 anni di età il cui ISEE, in corso di validità al momento della domanda, non superi l’importo di:
 - € 8.500,00 per i nuclei composti da una sola persona
 - € 9.500,00 per i nuclei composti da due o più persone;
- b) Soggetti assistiti in modo continuativo dal Comune, nel corso dell'anno, per indigenza e/o situazioni di particolare e documentato disagio socio economico; l’istruttoria relativa alle istanze presentate ai sensi del presente comma compete al Settore 4° Servizi socio sanitari
- c) Scuole dell’infanzia parificate e immobili di proprietà del comune dati in uso gratuito ad associazioni no profit di promozione sociale, assistenziale, culturale.

RIDUZIONI:

- d)30% sul totale della tariffa - nuclei familiari con persona/e portatrici di handicap a condizione che l'invalidità accertata sia superiore al 74% e l’ISEE, in corso di validità al momento della domanda, non superi l’importo di € 15.000,00;
- e)15% sul totale della tariffa – nucleo con unico componente il cui ISEE in corso di validità al momento della domanda non superi l’importo di € 15.000,00;
- f) 20% sul totale della tariffa - nuclei famigliari con 2 componenti il cui ISEE in corso di validità al momento della domanda non superi l’importo di € 15.000,00
- g)25% sul totale della tariffa - nuclei famigliari con 3 componenti il cui ISEE in corso di validità al momento della domanda non superi l’importo di € 15.000,00;
- h)30% sul totale della tariffa - nuclei famigliari con 4 componenti il cui ISEE in corso di validità al momento della domanda, non superi l’importo di € 15.000,00;

i) 35% sul totale della tariffa - nuclei familiari con 5 o più componenti i) il cui ISEE in corso di validità al momento della domanda non superi l'importo di € 15.000,00;

l) 10% sul totale della tariffa per le utenze non domestiche categorie 2.14, 2.24, 2.25, 2.27 che risultano particolarmente penalizzate dagli effetti del metodo normalizzato

m) 20% sul totale della tariffa per le utenze non domestiche categorie 2.21, 2.22 che risultano particolarmente penalizzate dagli effetti del metodo normalizzato

Ritenuto di finanziare i benefici fiscali suddetti con l'iscrizione in bilancio della somma di € 50.000,00= come autorizzazione di spesa;

Acquisiti i pareri sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art 49 del D.lgs. 267/2000;

Dato atto che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l'insussistenza del conflitto di interessi, anche solo potenziale, e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione all'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo agli stessi Responsabili firmatari dell'atto medesimo;

Acquisito altresì il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 23.07.2021;

Consiglieri presenti:14

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: 5 (Bellan, Bovolenta, Ferrarese, Gibin, Nicolasi)

Astenuti nessuno

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1.Di stabilire, per l'anno 2022, a parziale modifica di quanto già disposto in materia con precedente deliberazione n. 49/2022, le sotto riportate agevolazioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 27 del relativo Regolamento:

a) Nuclei familiari composti esclusivamente da pensionati, non lavoratori, con oltre 65 anni di età il cui ISEE, in corso di validità al momento della domanda, non superi l'importo di:

€ 8.500,00 per i nuclei composti da una sola persona

€ 9.500,00 per i nuclei composti da due o più persone;

b) Soggetti assistiti in modo continuativo dal Comune, nel corso dell'anno, per indigenza e/o situazioni di particolare e documentato disagio socio economico; l'istruttoria relativa alle istanze presentate ai sensi del presente comma compete al Settore 4° Servizi socio sanitari

b) Scuole dell'infanzia parificate e immobili di proprietà del comune dati in uso gratuito ad associazioni no profit di promozione sociale, assistenziale, culturale.

RIDUZIONI

- d) 30% sul totale della tariffa - nuclei familiari con persona/e portatrici di handicap a condizione che l'invalidità accertata sia superiore al 74% e l'ISEE, in corso di validità al momento della domanda, non superi l'importo di € 15.000,00;
- e) 15% sul totale della tariffa – nucleo con unico componente il cui ISEE in corso di validità al momento della domanda non superi l'importo di € 15.000,00;
- f) 20% sul totale della tariffa - nuclei famigliari con 2 componenti il cui ISEE in corso di validità al momento della domanda non superi l'importo di € 15.000,00
- g) 25% sul totale della tariffa - nuclei famigliari con 3 componenti il cui ISEE in corso di validità al momento della domanda non superi l'importo di € 15.000,00;
- h) 30% sul totale della tariffa - nuclei famigliari con 4 componenti il cui ISEE in corso di validità al momento della domanda, non superi l'importo di € 15.000,00;
- i) 35% sul totale della tariffa - nuclei famigliari con 5 o più componenti il cui ISEE in corso di validità al momento della domanda non superi l'importo di € 15.000,00;
- l) 10% sul totale della tariffa per le utenze non domestiche categorie 2.14, 2.24, 2.25, 2.27 che risultano particolarmente penalizzate dagli effetti del metodo normalizzato;
- m) 20% sul totale della tariffa per le utenze non domestiche categorie 2.21, 2.22 che risultano particolarmente penalizzate dagli effetti del metodo normalizzato

2. di stabilire inoltre che:

- per beneficiare delle agevolazioni di cui al punto 1, il contribuente interessato dovrà presentare apposita richiesta, entro il 30.10.2022, dichiarando il possesso dei requisiti di cui alle lettere sopra citate, utilizzando i modelli messi a disposizione dal Comune, per le agevolazioni di cui alla lettera d) alla richiesta dovrà essere allegato copia di un certificato attestante il grado di invalidità, salvo che non si già stato prodotto a corredo di precedente analoga istanza;
- per beneficiare delle agevolazioni di cui al punto 1, lett. l) e m) il contribuente interessato dovrà presentare apposita istanza e sarà concesso subordinatamente alla regolarità dei pagamenti delle precedenti annualità;
- le suddette agevolazioni non sono cumulabili,

3. Di stabilire che, per quanto riguarda i nuclei familiari con la presenza dell'assistente familiare "badante" viene mantenuta l'esenzione a favore dei nuclei familiari di cui al precedente punto 1, lett. a per un importo pari a quello relativo al nucleo senza la presenza della badante;

4. Di dare atto che le esenzioni e riduzioni previste al punto 1 sono finanziate con l'iscrizione in bilancio della somma di €. 50.000,00= come autorizzazione di spesa.

5. di imputare la somma di €. 50.000,00= al cap. 3602 (codice di bilancio 09.03-1.04.02.05.999), del bilancio di previsione 2022-2024, con esigibilità 2022, in fase di elaborazione che sarà dotato di idoneo stanziamento dotato di idonea disponibilità;
6. di demandare ai Responsabile del Settori competenti l'attuazione del presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI FAVOREVOLI NR. 9, CONTRARI NR. 5 (Bellan, Bovolenta, Ferrarese, Gibin, Nicolasi) E ASTENUTI NESSUNO

DELIBERA ALTRESI'

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 3[^] del D.Lgs 18.08.2000 nr. 267.

Dato per letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente del Consiglio

F.to (GIBIN LORENZO)

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (Dottor Boniolo Ernesto)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-04-22

Il Responsabile del
servizio
F.to MARANGON
MARZIA

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Con riserva di verifica dell'impatto sul bilancio comunale 2022-2024, in corso di elaborazione.

Data 22-04-22

Il Responsabile del
servizio
F.to Battiston Alberto

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta



COMUNE DI PORTO TOLLE

Provincia di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE** **COPIA**

Nr. 26

Del 29-04-2022

Allegati n. ___

OGGETTO

**DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI SOCIALI SULLA TA.RI
AI SENSI DELL'ART. 27 DEL REGOLAMENTO COMUNALE**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' N. 872

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

ATTESTA e CERTIFICA

a) che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 16-05-2022 al 31-05-2022 (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).

b) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26-05-2022 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

IL DIPENDENTE INCARICATO

(originale firmato digitalmente)